



# **COMUNE DI CASALMORO**

Provincia di Mantova

## **STATUTO COMUNALE**

(Approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 19.12.2013)

===== \*\*\* =====

### **INDICE**

#### **TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Preambolo e stemma
- Art. 1 – Autonomia
- Art. 2 – Sostenibilità ambientale e tutela del territorio
- Art. 3 – Principi per l'esercizio delle funzioni
- Art. 4 – Attività economiche
- Art. 5 – Programmazione

#### **TITOLO II ORGANI DI GOVERNO**

##### **CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 6 – Organi di Governo
- Art. 7 – Consiglio comunale
- Art. 8 – Numero legale e deliberazioni
- Art. 9 – Decadenza da Consigliere comunale
- Art. 10 – Diritti dei consiglieri comunali
- Art. 11 – Commissioni consiliari

##### **CAPO II IL SINDACO**

- Art. 12 – Il Sindaco
- Art. 13 – Attribuzioni del Sindaco

- Art. 14 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 15 – Mozione di sfiducia
- Art. 16 – Cessazione dalla carica di Sindaco
- 

### **CAPO III LA GIUNTA COMUNALE**

- Art. 17 – Nomina e composizione della Giunta
- Art. 18 – Competenze della Giunta
- Art. 19 – Funzionamento della Giunta
- Art. 20 – Obblighi di astensione
- Art. 21 – Prerogative delle opposizioni e gruppi consiliari
- Art. 22 – Esercizio della rappresentanza legale
- Art. 23 – Collaborazione con soggetti pubblici e privati
- Art. 24 – Funzioni fondamentali

### **TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **CAPO I LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

- Art. 25 – Partecipazione
- Art. 26 – Iniziative dei cittadini
- Art. 27 – Associazioni e gruppi di partecipazione
- Art. 28 – Istanze, petizioni e proposte

#### **CAPO II L'INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- Art. 29 – Accesso ai documenti
- Art. 30 – Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 31 – Azione popolare
- Art. 32 – Trasparenza e accesso civico
- Art. 33 – Azioni positive realizzazione parità di genere
- Art. 34 – Rete civica

#### **CAPO III**

- Art. 35 – I referendum

### **TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**CAPO I**  
**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

- Art. 36 – Oggetto
- Art. 37 – Missione istituzionale
- Art. 38 – Gestione amministrativa dell’Ente
- Art. 39 – Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 40 – Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 41 – Segretario Comunale
- Art. 42 – Il Vice Segretario
- Art. 43 – Valutazione e controllo
- Art. 44 – Responsabili dei servizi
- Art. 45 – Incarichi di alta specializzazione

**CAPO II**  
**SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Art. 46 – Servizi pubblici locali
- Art. 47 – Forme di gestione
- Art. 48 – Gestione dei servizi in forma associata

**CAPO III**  
**FINANZA E CONTABILITA’**

- Art. 49 – Autonomia finanziaria
- Art. 50 – Bilancio di previsione e conto consuntivo
- Art. 51 – Regolamento di Contabilità

**CAPO IV**  
**CONTROLLI**

- Art. 52 – Controllo della gestione
- Art. 53 – Revisore dei conti

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 54 – Disposizioni finali e transitorie

## **TITOLO 1° PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **Preambolo e stemma**

1. Il Comune di Casalmoro approva il presente Statuto fondato sui valori e sui principi della Costituzione della Repubblica.
2. Casalmoro ha come segni distintivi il gonfalone e lo stemma rappresentato da uno scudo con la parte superiore in rosso e al centro la testa del Moro, la cui fronte è circondata da un nastro bianco intrecciato; nella parte inferiore di colore azzurro è rappresentata la casa poggiata su un prato verde.
3. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 13 ed è confinante con i Comuni di Asola, Remedello, Acquafredda e Castel Goffredo.
4. La sede è fissata in Via Pietro Nenni. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

### **Art. 1 Autonomia**

1. Il Comune di Casalmoro è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione.
2. Il Comune è ente con competenza generale e rappresenta la comunità casalmorese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta europea dell'autonomia locale, è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
4. Per l'esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria al fine di conseguire gli obiettivi di rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità casalmorese e di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi.
5. Il Comune attua il principio di sussidiarietà anche nell'ambito della comunità locale promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e adeguandovi l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa.

### **Art. 2 Sostenibilità ambientale e tutela del territorio**

1. Il Comune ispira il perseguimento delle finalità di interesse generale al principio di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.
2. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; promuove e realizza la salvaguardia dell'ambiente, la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico; promuove

il risparmio delle risorse naturali ed ambientali attuando, in particolare, le iniziative previste dagli strumenti di programmazione approvati dal Consiglio Comunale.

### **Art. 3**

#### **Principi per l'esercizio delle funzioni**

1. Il Comune ispira la propria azione ai valori di libertà, uguaglianza e fraternità; è al servizio della persona, del cittadino, della famiglia e della comunità; promuove la solidarietà e la coesione sociale, tutela i diritti fondamentali della persona quali individuati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta Europea dei Diritti Umani nelle città e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2. Il Comune finalizza le proprie scelte amministrative alla tutela dell'integrità della persona, del diritto alla libertà e alla sicurezza, del diritto alle libertà di pensiero, di espressione, di libertà culturale, linguistica e religiosa, di riunione e associazione, del diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale, del diritto al lavoro, del diritto alla libertà di impresa e alla proprietà dei beni, del diritto di asilo, del diritto alla salute, all'alloggio, alla cultura e all'ottenimento delle prestazioni socio-sanitarie necessarie per condurre una esistenza dignitosa.

3. Il Comune promuove politiche attive per contrastare ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

4. Il Comune, in coerenza con la Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite, ispira la propria azione alla promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in un quadro istituzionale che riconosce nel Sindaco il "Difensore ideale dei bambini".

### **Art. 4**

#### **Attività economiche**

1. Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione.

### **Art. 5**

#### **Programmazione**

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

## **TITOLO II ORGANI DI GOVERNO**

### **CAPO 1° IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 6**

##### **Organi di Governo**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

2. L'elezione, le competenze ed il funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

#### **Art. 7**

##### **Consiglio comunale**

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. L'elezione del Consiglio e la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria quando deve approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria o straordinaria urgente.

#### **Art. 8**

##### **Numero legale e deliberazioni**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi per cui le leggi ed il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

#### **Art. 9**

##### **Decadenza da Consigliere comunale**

1. Il Consigliere comunale che senza giustificazione non interviene per tre riunioni consecutive del Consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto o in via telematica dal Consigliere al Presidente del Consiglio comunale, entro il terzo giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Prima di proporre al Consiglio comunale la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio, tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il Consiglio comunale decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

#### **Art. 10**

##### **Diritti dei consiglieri comunali**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere ed ottenere tutte le notizie ed informazioni, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge; tale diritto è regolato specificatamente dall'apposito articolo del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere ed ottenere notizie su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni nelle forme e nei modi definiti dal Regolamento.

4. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale; la riunione ha luogo entro venti giorni dalla richiesta.

5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'espletamento da parte dei consiglieri del diritto di accesso per l'esercizio del proprio mandato. Il regolamento disciplina inoltre le modalità di presentazione delle interpellanze, interrogazioni e mozioni.

## **Art. 11**

### **Commissioni consiliari**

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

## **CAPO II IL SINDACO**

### **Art. 12**

#### **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili di servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento, nella seduta di insediamento, innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: ***“Giuro di osservare lealmente la Costituzione”***.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

7. Il Sindaco nomina e revoca i componenti della Giunta e il vicesindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

### **Art. 13**

#### **Attribuzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, e compie gli atti che la legge, il presente statuto ed i regolamenti gli attribuiscono ed, in particolare,:

- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e ora dell'adunanza;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previsti dalla legge;
- d) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
- f) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali;
- g) provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;

2. Il Sindaco compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che, uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

### **Art. 14**

#### **Linee programmatiche di mandato**

1. Entro quattro mesi dalla prima seduta consiliare, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale per l'approvazione le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La verifica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco avviene in sede di approvazione del rendiconto di gestione e in sede di ricognizione dello stato di attuazione del programma.

### **Art. 15**

#### **Mozione di sfiducia**

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale su proposte del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata mediante voto per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di cui al comma precedente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata con le modalità di cui ai commi precedenti, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

#### **Art. 16**

##### **Cessazione dalla carica di Sindaco**

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario comunale ed al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

### **CAPO III**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 17**

##### **Nomina e composizione della Giunta**

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco, che la presiede, ed è composta da un numero di Assessori fissato dalla legge, tra cui individua il vicesindaco.

2. La nomina deve avvenire nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

3. Possono essere nominati assessori e vicesindaco anche cittadini non facenti parte del consiglio purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere.

4. Il Vice Sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione, ed in generale nei casi previsti dalla legge.

5. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente più anziano per età assume le funzioni del Sindaco.

#### **Art. 18**

##### **Competenze della Giunta**

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.

## **Art. 19**

### **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori nonché stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti, con votazione palese tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

## **Art. 20**

### **Obblighi di astensione**

1. I componenti degli organi di cui al presente titolo debbono astenersi, pena la nullità dell'atto, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse dei loro parenti o affini, sino al quarto grado civile, o del coniuge o quando vengano conferiti incarichi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette pratiche amministrative.
3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

## **Art. 21**

### **Prerogative delle opposizioni e gruppi consiliari**

1. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni ai lavori del consiglio Comunale e la costituzione dei gruppi consiliari.

## **Art. 22**

### **Esercizio della rappresentanza legale**

1. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune nei giudizi di qualunque natura, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che la esercita con le forme e le modalità previste dalla legge.

## **Art. 23**

### **Collaborazione con soggetti pubblici e privati**

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.
2. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, in ambiti territoriali adeguati, valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse comune.

#### **Art. 24**

##### **Funzioni fondamentali**

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici, regolando i rapporti conseguenti mediante la stipula di convenzioni.
2. Le funzioni fondamentali del comune sono quelle individuate dalla vigente normativa e sono gestite in forma associata mediante unione di comuni, convenzione o altra forma associativa.
3. La gestione associata delle funzioni delle funzioni fondamentali e dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia.

### **TITOLO III**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

##### **CAPO I**

#### **LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

#### **Art. 25**

##### **Partecipazione**

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato, riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; garantisce a tutti le informazioni sulla propria attività e assicura la trasparenza dell'attività amministrativa e una circolazione dell'informazione generale accessibile, efficace e trasparente.

#### **Art. 26**

##### **Iniziative dei cittadini**

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della comunità.
2. Le iniziative apprezzabili dal Comune devono svolgersi mediante attività capaci di incidere sull'intera popolazione o su segmenti di essa territorialmente definiti.

#### **Art. 27**

##### **Associazioni e gruppi di partecipazione**

1. Il Comune riconosce e promuove il valore delle libere associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere al bene comune della popolazione mediante attività culturali, sociali ed economiche ispirate al principio di democraticità.
2. Il Comune valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi per la risoluzione di problemi della comunità.

#### **Art. 28**

##### **Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati nel Comune, possono presentare al Sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del Comune su questioni di

interesse collettivo. Il Sindaco è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.

2. 200 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate ai sensi di legge, possono esercitare, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale.

## **CAPO II**

### **L'INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 29**

##### **Accesso ai documenti**

1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento sull'accesso.

#### **Art. 30**

##### **Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.

2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

#### **Art. 31**

##### **Azione popolare**

1. Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune. La Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

#### **Art. 32**

##### **Trasparenza e accesso civico**

1. Il comune uniforma la propria azione alla massima trasparenza e accessibilità delle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, allo scopo di consentire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. I cittadini, per ottenere la pubblicazione di documenti informazioni o dati, può avvalersi dell'istituto dell'accesso civico, come disciplinato dai decreti legislativi 2 luglio 2010, n. 104, e 14 marzo 2013, n. 33.

#### **Art. 33**

##### **Azioni positive realizzazione parità di genere**

1. In conformità all'articolo 3 della Costituzione, il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nel comune.

2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma il Comune adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:

- a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso e alla carriera delle donne nel mondo del lavoro;
- b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati;
- c) promuovere una cultura di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali;
- d) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.

#### **Art. 34**

##### **Rete civica**

1. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche al fine di favorire l'innovazione e il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

2. Il Comune provvede alla realizzazione dei servizi idonei a consentire l'interconnessione e la comunicazione con la popolazione. I servizi informatici e telematici offerti dovranno tendere a:

- a) garantire un miglioramento del sistema informativo e della circolazione di informazioni sia interne che esterne all'ente;
- b) consentire a cittadini e imprese di inviare e ottenere documenti e/o certificati in forma elettronica.

3. Il Comune si impegna, nell'ambito delle sue competenze, sulla base della migliore tecnologia disponibile, a facilitare il più possibile i cittadini all'accesso alle infrastrutture telematiche (internet e rete comunale).

### **CAPO III**

#### **Art. 35**

##### **I referendum**

1. Il Comune riconosce i referendum quali essenziali momenti di esercizio della sovranità popolare e di espressione di partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del comune.

2. I referendum devono essere proposti da un comitato promotore costituito da un minimo di 40 ad un massimo di 200 cittadini.

3. 300 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, due terzi del Consiglio comunale e il Sindaco possono richiedere l'indizione di referendum consultivi su materie nelle quali il Consiglio comunale o la Giunta comunale hanno competenza deliberativa e riguardanti gli interessi dell'intera comunità.

4. Sono escluse dalla consultazione referendaria:

- a) lo Statuto;
- b) il Regolamento del Consiglio comunale ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
- c) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale, le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
- d) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
- e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

- f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- g) le espropriazioni per pubblica utilità;
- h) l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
- j) quando la proposta concerne materie già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa;
- k) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;
- l) l'esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa, vincolata e le materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;

5. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita ad uno o più referendum. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono celebrati in un'unica tornata elettorale.

6. Entro 60 giorni dalla consultazione referendaria, il Consiglio comunale discute l'esito della stessa ed entro 90 giorni l'organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni di attuazione o di non ulteriore seguito, che, attraverso il Presidente del Consiglio comunale, devono essere comunicate a tutti gli organi di informazione locali.

7. Le modalità di presentazione della proposta di referendum, i tempi di svolgimento e le procedure di voto sono disciplinate dal regolamento comunale.

## **TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

### **CAPO 1° ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

#### **Art. 36**

##### **Oggetto**

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente è costituito, nel rispetto dei criteri generali formulati dal Consiglio comunale, dalle disposizioni del presente Statuto e da quelle definite nel Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. L'Ente, nell'esercizio della propria autonomia, pone alla base dell'organizzazione degli uffici i principi di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità contenuti nel seguente capo, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica indicati nelle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

#### **Art. 37**

##### **Missione istituzionale**

1. L'Ente orienta l'organizzazione delle risorse umane e strumentali a soddisfare i bisogni della comunità, in particolare quelli primari, e ad erogare servizi ottimali per i cittadini nel rispetto degli equilibri di bilancio, in base alle decisioni assunte dagli organi di governo. Sono garantiti in via prioritaria i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

#### **Art. 38**

##### **Gestione amministrativa dell'Ente**

1. Nel rispetto dei principi vigenti, agli organi di governo locale competono i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo; i responsabili di servizio sono responsabili, in via esclusiva,

dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati, fatta salva la possibilità d'esercizio di delega di specifiche competenze gestionali.

2. Il Sindaco esercita il potere di indirizzo politico ed assegna ai responsabili dei servizi, mediante attribuzione degli incarichi dirigenziali, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri di autonomia di gestione e responsabilità dei risultati.

3. Le decisioni degli organi di indirizzo e dei responsabili della gestione sono coordinate ed integrate nel rispetto del principio di buon andamento contenuto nell'articolo 97 della Costituzione.

### **Art. 39**

#### **Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Segretario comunale e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

### **Art. 40**

#### **Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, in conformità con le indicazioni espresse nel presente statuto, con i principi generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni e con i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi delinea tra l'altro:

- a) la struttura organizzativa dell'Ente;
- b) gli incarichi e le funzioni dirigenziali;
- c) il sistema di misurazione e valutazione delle performance;
- d) il procedimento disciplinare;
- e) la dotazione organica dell'ente;
- f) l'istituto della mobilità;
- g) il collocamento a riposo dei dipendenti;
- h) la disciplina per il conferimento di incarichi esterni;
- i) la disciplina delle assunzioni;
- j) la disciplina degli incarichi ai dipendenti;
- k) la disciplina dei principali istituti dell'orario di lavoro.

### **Art. 41**

#### **Segretario Comunale**

1. Il Comune ha un Segretario comunale, che nel rispetto dei compiti espressamente assegnategli dalla legge, svolge funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e provvedendo ad assicurare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

6. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

#### **Art. 42**

##### **Il Vice Segretario**

1. E' prevista nella struttura organizzativa dell'ente la figura del Vice Segretario che esercita le funzioni ausiliarie secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione nonché vicarie del Segretario generale, sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento anche temporaneo.

2. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, attribuisce la funzione di Vice Segretario ad un funzionario di qualifica apicale di professionalità amministrativa in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso all'Albo di Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Organizzazione.

#### **Art. 43**

##### **Valutazione e controllo**

1. Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di controllo interno indicate nel presente statuto e nel Regolamento degli uffici e dei servizi, per garantire il funzionamento dell'Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Le funzioni di valutazione si esplicano attraverso:

- a) la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione e dell'attività amministrativa;
- b) la valutazione della rispondenza dei risultati, di cui alla precedente lettera a), agli indirizzi impartiti ed ai bisogni della comunità comunale;
- c) la verifica della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente locale;
- d) la valutazione delle prestazioni del personale ed il grado di conformazione dell'azione svolta ai principi di professionalità e responsabilità;
- e) il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi.

#### **Art. 44**

##### **Responsabili dei servizi**

1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.

2. Essi vengono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.

3. Ad essi è attribuita l'attività gestionale dell'ente; essi la esercitano in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

4. Spettano ai responsabili, secondo le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni che sono attribuite dal Sindaco con provvedimento motivato e quelle che la legge, lo Statuto e i regolamenti, compreso quello di organizzazione, espressamente non riservino ad altri organi.

#### **Art. 45**

##### **Incarichi di alta specializzazione**

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, può ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000:

- prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità,

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non la consentano apposite norme di legge.

3. Il regolamento può prevedere collaborazione esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

4. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

## **CAPO II**

### **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **Art. 46**

##### **Servizi pubblici locali**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e di attività sociali, al fine della promozione dello sviluppo economico e civile della comunità cittadina.

2. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, nonché di quelli ad esso riservati in via esclusiva dalle leggi; opera perché l'attività sia organizzata secondo principi di produttività ed economicità; assume le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, secondo le attribuzioni del presente statuto.

#### **Art. 47**

##### **Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

#### **Art. 48**

##### **Gestione dei servizi in forma associata**

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la delega di funzione o la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

### **CAPO III**

#### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 49**

##### **Autonomia finanziaria**

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione delle tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

#### **Art. 50**

##### **Bilancio di previsione e conto consuntivo**

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale di durata triennale.

2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto finanziario, ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale di contabilità.

3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

#### **Art. 51**

##### **Regolamento di Contabilità**

Con il regolamento di contabilità ciascun Ente locale applica i principi contabili stabiliti dal T.U., con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

#### **CAPO IV CONTROLLI**

#### **Art. 52**

##### **Controllo della gestione**

1. Nell'ambito dei controlli interni previsti dalla legge, i dirigenti sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2. I dirigenti relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta comunale che, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

#### **Art. 53**

##### **Revisore dei conti**

1. Il Revisore esercita le funzioni previste dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del Comune.

3. Il Revisore è chiamato ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e organismi partecipati ha diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Il Revisore presenta al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta comunale, tutte le volte che lo ritenga necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

6. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio comunale in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 54**

**Disposizioni finali e transitorie**

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari alla sua attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.